



Il Presidente

Bruxelles, 4 luglio 2023  
PCab/SoB/ssch DEC 253/2023

### **Regolamento n. 6/2023**

**del 4 luglio 2023**

**sulle misure di trasparenza al Comitato europeo delle regioni in conformità dell'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>1</sup>, e in particolare gli articoli 305, 306 e 307,
- VISTO l'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (in appresso "accordo interistituzionale"), in particolare l'articolo 11<sup>2</sup>,
- VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> [GU C 202 del 7.6.2016, pag. 47.](#)

<sup>2</sup> [GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.](#)

<sup>3</sup> [GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.](#)

VISTO il Regolamento interno del Comitato europeo delle regioni ("Regolamento interno")<sup>4</sup>, e in particolare gli articoli 37, 39, 40 e 69,

VISTO il Codice di condotta per i membri del Comitato europeo delle regioni, e in particolare gli articoli 2 e 6,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, TUE stabilisce che le istituzioni dell'Unione europea sono tenute a dare "ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione", come pure a mantenere "un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile";
- (2) il Comitato europeo delle regioni ("Comitato") è impegnato a garantire la trasparenza delle sue decisioni e delle sue attività rispettando quanto più possibile il principio di apertura;
- (3) all'interno dell'assetto istituzionale dell'Unione europea, la funzione consultiva del Comitato consente agli enti subnazionali di partecipare al processo decisionale dell'Unione. Le competenze specifiche e la ricerca di convergenze che derivano dal dialogo consentono di accrescere la qualità e la credibilità del processo decisionale dell'Unione europea nella misura in cui ne migliorano la comprensione e l'accettabilità per i cittadini europei e ne aumentano la trasparenza, indispensabile per la democrazia. In quanto sede di dibattito e, al tempo stesso, di elaborazione di pareri e relazioni, il Comitato contribuisce a rispondere all'esigenza di una migliore espressione democratica nel quadro della costruzione dell'Unione europea;
- (4) le attività svolte da alcuni soggetti sono escluse dall'ambito di applicazione del registro per la trasparenza conformemente all'articolo 4 dell'accordo interistituzionale, così come quelle svolte dai partiti politici, dalle autorità pubbliche degli Stati membri, comprese le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale, o dalle associazioni e reti di autorità pubbliche a livello dell'UE, nazionale o subnazionale. Il personale e i membri di istituzioni, altri organi, uffici e agenzie dell'Unione europea sono esclusi dalla nozione di rappresentanti di interessi nelle loro relazioni con il Comitato. Dall'ambito di applicazione del registro per la trasparenza sono altresì escluse altre attività, in particolare quando un soggetto può esercitare solo un'influenza indiretta, come gli esperti che presentano contributi in risposta a richieste dirette e specifiche dei relatori del Comitato in merito a informazioni e dati fattuali o analisi specialistiche, o quando un contributo è fornito attraverso una consultazione delle parti interessate;
- (5) a tal fine sono state adottate le seguenti misure di trasparenza nei confronti dei membri del Comitato che agiscono in tale veste: l'invito, per i membri del Comitato titolari di una carica o nominati relatori, a incontrare soltanto rappresentanti di interessi che si siano iscritti nel registro per la trasparenza; l'obbligo, per i membri titolari di una carica o nominati relatori, di pubblicare online l'elenco dei loro incontri con rappresentanti di interessi; l'inclusione, su base volontaria, di una "impronta legislativa" nel dossier dei pareri e delle relazioni del Comitato; e l'invito, ai

---

<sup>4</sup> [GU L 472 del 30.12.2021, pag. 1.](#)

membri titolari di una carica o nominati relatori, a incoraggiare le parti interessate a iscriversi nel registro per la trasparenza;

- (6) con l'adozione delle suddette misure, il Comitato mira a gettare le basi per una politica di trasparenza rafforzata.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Il Comitato partecipa su base volontaria al registro per la trasparenza istituito dall'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea e ne rispetta i principi.
2. La partecipazione del Comitato al registro per la trasparenza ha luogo attraverso le misure di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "membro titolare di una carica": il Presidente o il primo vicepresidente del Comitato, il presidente di un gruppo politico del Comitato o il presidente di una commissione del Comitato;
- (b) "relatore": qualsiasi membro del Comitato debitamente incaricato, a norma degli articoli 43 e 60 del Regolamento interno, dell'elaborazione di un progetto di parere o di relazione;
- (c) "riunione": qualsiasi incontro bilaterale organizzato su iniziativa di un rappresentante di interessi o di un membro del Comitato titolare di una carica o di un relatore del Comitato per discutere questioni relative alla definizione e all'attuazione di politiche nell'UE;
- (d) "rappresentante di interessi": qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che svolga attività contemplate dalle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

#### *Articolo 3*

1. I membri titolari di una carica e i relatori dovrebbero adottare la prassi di incontrare soltanto rappresentanti di interessi che si siano iscritti nel registro per la trasparenza.
2. I membri titolari di una carica e i relatori che incontrassero rappresentanti di interessi che non sono iscritti nel registro per la trasparenza dovrebbero promuovere presso di loro tale registro e spiegare loro i vantaggi di esservi iscritti al fine di migliorare la trasparenza a livello dell'Unione europea e di offrire loro ulteriori opportunità di presentare le loro posizioni alle istituzioni dell'Unione.

#### *Articolo 4*

1. I membri titolari di una carica e i relatori rendono pubbliche informazioni su tutte le riunioni da essi tenute con i rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale. Il segretariato generale predispone l'infrastruttura necessaria sul sito web del Comitato.
2. Le informazioni da rendere pubbliche sono la data e il luogo della riunione, il nome e il cognome del membro titolare di una carica o del relatore, il nome e il cognome del rappresentante di interessi e l'oggetto della riunione.

#### *Articolo 5*

In allegato al presente regolamento figura un modello di "impronta legislativa" volontaria destinato a contenere un elenco, non necessariamente esaustivo, delle organizzazioni e delle persone fisiche dalle quali il relatore ha ricevuto contributi ai fini dell'elaborazione di un parere o di una relazione. Tale impronta legislativa è redatta su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore, e viene allegata al dossier del parere o della relazione.

#### *Articolo 6*

1. Le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono pubblicate in un formato standardizzato sulle pagine web dei membri del Comitato entro due mesi dalla data della riunione.
2. La pubblicazione delle informazioni può essere omessa qualora rischi di arrecare pregiudizio alla tutela di uno degli interessi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare la vita, l'integrità e la vita privata di un individuo, la politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione europea, la stabilità del mercato, le informazioni commerciali riservate, il corretto svolgimento di procedure giurisdizionali o di attività ispettive, di indagine e di revisione contabile o di altre procedure amministrative, o alla tutela di qualunque altro interesse pubblico importante riconosciuto a livello dell'Unione.
3. I rappresentanti di interessi sono informati del fatto che le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, saranno rese pubbliche.
4. I nominativi delle persone fisiche che agiscono a nome di rappresentanti di interessi e i nominativi dei funzionari del Comitato che partecipano alle riunioni non sono resi pubblici qualora gli interessati non abbiano manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile.

#### *Articolo 7*

1. Nei rapporti con il consiglio di amministrazione e il segretariato del registro per la trasparenza, il Comitato è rappresentato dal Segretario generale.

2. Il Segretario generale adotta le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023

firmato

Vasco Alves Cordeiro

***"Impronta legislativa" volontaria (modello)***

**ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DI INTERESSI**  
**DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

*Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nell'elaborazione [del parere / della relazione] il relatore ha ricevuto contributi dai seguenti rappresentanti di interessi (organizzazioni e/o liberi professionisti):*

<i>Organizzazioni e/o liberi professionisti</i>

**Nota esplicativa sull'uso del presente allegato**

- 1. La compilazione del presente allegato è puramente volontaria.*
- 2. L'allegato è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore e l'elenco che esso contiene non deve necessariamente essere esaustivo. Le voci dell'elenco presentato dal relatore non sono sottoposte a verifica dal segretariato.*
- 3. I nominativi dei rappresentanti di organizzazioni e i nominativi dei liberi professionisti sono indicati nell'allegato soltanto se le persone fisiche in questione hanno manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile. Inserendo nell'allegato nominativi di persone fisiche, il relatore attesta che esse sono state debitamente informate in merito alla divulgazione pubblica dei propri nominativi e vi hanno acconsentito.*
- 4. L'allegato sarà accluso al dossier relativo al parere o alla relazione soltanto se è stato compilato e presentato dal relatore entro la scadenza stabilita.*
- 5. Il segretariato informa il relatore circa la scadenza stabilita per la presentazione dell'allegato, che è il momento in cui il progetto di relazione o di parere viene inviato in traduzione.*
- 6. È opportuno che il segretariato informi il relatore del carattere volontario del presente allegato e dell'uso cui questo è destinato e fornisca al relatore il modello appropriato.*
- 7. Il contenuto dell'elenco non è oggetto di traduzione.*